

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2023
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 9 e 11) *
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Annalisa Lelli - Ivano Rampi	10 gennaio 2027	Quadriennale	D.P.G.R. 11 gennaio 2023 n. 1

Compenso

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una indennità di funzione e/o una indennità di presenza alle sedute del C.d.A., nella misura determinata dalle disposizioni di legge.

*** Statuto**

"Art. 9 - Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e quattro membri, così nominati:

1. Presidente, di nomina Regionale
2. Un membro del Consiglio di nomina Regionale
3. Tre membri dal Comune di Città di Castello, su segnalazioni associazioni locali maggiormente rappresentative indicate dal Sindaco del Comune

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando non saranno completate le procedure di nomina del nuovo Consiglio.

Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica, nell'ambito del relativo mandato, quanto sarebbe dovuto rimanere il Consigliere sostituito.

Tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione possono restare in carica per non più di due mandati.

Art. 11- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Omissis

5. Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una indennità di funzione e/o una indennità di presenza alle sedute del C.d.A., da porre a carico del Bilancio dell'A.S.P., nella misura determinata dalle disposizioni di legge."

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

Organo di Indirizzo

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2022, n. 13937)

Riferimenti normativi

- [Statuto della Fondazione](#)* Titolo II - articoli seguenti:
 - 9 (Organi)
 - 11 (Requisiti generali di onorabilità)
 - 12 (Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità)
 - 13 (Cause generali di conflitto di interessi)
 - 16 (Indennità e compensi)
 - 19 Organo di indirizzo (Composizione)
 - 20 (Requisiti ed indirizzi per la designazione)
 - 21 (Procedura di nomina)
 - 22 (Requisiti di professionalità)
 - 23 (Durata in carica)
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giuliano Fraolini - Lorella Trombettoni - Sandro De Felicis (in sostituzione di Monica Sassi - (DPGR 17 luglio 2023 n. 39)	9 febbraio 2028	Quinquennale	D.P.G.R. 24 marzo 2023, n. 17 D.P.G.R 17 luglio 2023 n. 39

Compenso

Indennità e compensi stabiliti all'articolo 16 dello Statuto della Fondazione (*)

*Statuto della Fondazione:

ART. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di Indirizzo;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 11

Requisiti generali di onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Nelle nomine dei componenti degli organi, la Fondazione assicura la presenza di entrambi i generi.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di onorabilità, intesi come espressione di idoneità etica, confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria in forza delle quali l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché ad adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

ART. 12

Cause generali di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;

e) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche e precisamente: Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, assessori e consiglieri provinciali e comunali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi pubblici, il Presidente e il componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il consigliere di amministrazione e Presidente delle società controllate da enti pubblici territoriali, delle aziende speciali e altre istituzioni pubbliche locali, Presidente e componente degli organi delle comunità montane;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori del comune di Foligno o della provincia di Perugia;

g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.

h) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato diversi da quelli concernenti incarichi professionali specifici con esclusione dei docenti universitari che non siano il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Università.

i) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o esercitino funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;

j) gli amministratori dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli istituiti o partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza.

k) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;

l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g).

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell'Organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

4. I componenti dell'Organo di indirizzo e gli enti designanti non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti dell'azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

7. Non possono essere rinominati coloro che abbiano esercitato due mandati consecutivi negli organi della Fondazione e indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

ART. 13

Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi si trovi in una situazione non prevista quale causa di incompatibilità e che lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento ai sensi dello Statuto e astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

ART. 16

Indennità e compensi

1. Le indennità e i compensi per i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, e del Collegio dei revisori sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati in funzione delle responsabilità e degli impegni relativi agli incarichi, all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3,4, e 5, del Protocollo d'intesa, e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione. 1.bis Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, qualora trattasi di componente domiciliato fuori del Comune di Foligno. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni sulla base di apposita documentazione e, ove non possibile, in misura forfettaria. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei revisori per i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 19

Composizione

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 12 membri designati:

- 1) n. 6 dall'Assemblea dei Soci;
- 2) n. 6 dai seguenti soggetti:
 - a) n. 1 dal Comune di Foligno;
 - b) n. 1 d'intesa fra i Comuni di Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina;
 - c) n. 1 dalla Regione dell'Umbria;
 - d) n. 1 dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno;
 - e) n. 1 dal Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria;
 - f) n. 1 dall'Università degli Studi di Perugia.

2. Salva ed impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo, i restanti sei componenti designati dai soggetti ed enti di cui ai punti 2 lett.a), lett.b), lett.c), lett.d), lett.e) e lett.f) del comma precedente, vengono nominati dall'Organo di Indirizzo scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dagli stessi soggetti ed enti di cui agli indicati punti.

2.bis La Fondazione verifica periodicamente che i soggetti designanti, diversi dall'Assemblea, siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di Mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

ART. 20

Requisiti ed indirizzi per la designazione

1. L'Assemblea dei Soci ed i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i designati devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i designati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e declinati nel regolamento nomine di cui all'art. 6, comma 4, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12;

2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 22, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dall'Organo di indirizzo medesimo.

3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

ART. 21

Procedura di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente designato dagli enti di cui all'art. 19, comma 1, punto 2), ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare lettera raccomandata ai soggetti designanti. Per i componenti in scadenza designati dall'Assemblea, il Presidente 60 giorni prima della loro scadenza convoca l'Assemblea per procedere alle proprie designazioni. Il termine di 60 gg prima per convocare l'Assemblea, deve essere osservato anche in presenza di cessazione del mandato del componente designato dall'Assemblea in casi diversi da quelli di scadenza naturale.

2. Gli aventi titolo alla designazione di cui all'art. 19, comma 1, punto 2) devono indicare alla Fondazione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, persone in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'Organo di Indirizzo, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti.

3. L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati dall'Assemblea nonché quelli prescelti nell'ambito delle terne previste, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo

- di Indirizzo entro trenta giorni dalla ricezione della designazione con la documentazione allegata di cui al comma secondo del presente articolo.
4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dell'Assemblea.
- Nel caso venga accertata, per i designati a cura dei soggetti di cui al comma 1, punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f) dell'art. 19 che precede, l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti dallo Statuto, e dall'Organo di Indirizzo, ovvero nel caso in cui i predetti soggetti non effettuino la designazione nel rispetto del termine assegnato o l'effettuino senza osservare il principio previsto all'art. 20, comma 3, si ripete la procedura per non più di una volta nei confronti dei designanti. In tale caso i soggetti di cui al precedente periodo provvederanno alla nuova designazione della terna nel termine di 15 giorni dal ricevimento della motivata richiesta.
5. Qualora i soggetti cui compete la designazione di cui all'art. 19, comma 1, numero 2, non provvedano entro l'ulteriore termine di cui al precedente comma 5, la nomina relativa è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.
6. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale, provvede ad una nuova designazione entro il termine di giorni dieci dalla apposita richiesta di integrazione formulata dalla Fondazione.
7. Qualora l'Assemblea non provveda, in tutto od in parte, entro il termine di tre mesi, ovvero se nella presentazione dei candidati non viene osservata la presenza di entrambi i generi, ovvero qualora i nuovi designati nell'ambito della procedura risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente riconvoca la stessa. In caso di reiterata inerzia la nomina dei componenti di sua competenza è demandata al Presidente del Tribunale civile territorialmente competente che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Assemblea che ha omesso di effettuare la designazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
8. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.
9. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio dei Revisori.
10. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui all'art. 6, comma 4.

ART. 22

Requisiti di professionalità

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

ART. 23

Durata in carica

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.
2. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa, rimangono in carica per il tempo residuo del mandato del predecessore.
3. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori."

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
"FUSCONI LOMBRICI RENZI" DI NORCIA**

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 2 gennaio 2023, n. 10)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 8, 9, 10 e 13)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Lavinia D'Ottavio	19 aprile 2028	Quinquennale	D.P.G.R. 20 aprile 2023, n. 21

*** Statuto**

"Art. 8 - ORGANI DI GOVERNO

Sono Organi dell'ASP:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, designati secondo le seguenti modalità: tre nominati dal Sindaco del Comune di Norcia (tra cui il Presidente); uno scelto, dal Sindaco del Comune di Norcia, tra i discendenti di Giuseppa Antonucci (figlia di Antonucci Giacinto e Teresa Bianconi) o in subordine di Teresa Bianconi (figlia di Bianconi Antonio e Valesini Maria), fino a quando sarà possibile individuarne la discendenza certa; uno nominato dalla Regione Umbria secondo le modalità previste dalla propria regolamentazione.
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*
5. A successivo regolamento interno verrà demandata la disciplina in ordine a rimborsi ed eventuali emolumenti per l'espletamento delle funzioni, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
2. *Omissis.*
3. *Omissis.*

Art. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina il Direttore ai sensi dell'art. 20 ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- k) si esprime sul conferimento di incarichi di consulenza, progettazione, di assistenza legale a tutela degli interessi dell'Ente in conformità alle norme regolamentari vigenti;
- l) approva la "carta dei servizi" erogati a garanzia dell'impegno operativo nei confronti degli utenti."

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 28 ottobre 2022, n. 11084)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) della Fondazione (artt. 8 e 12)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Mauro Luchetti	19 aprile 2028	Quinquennale	D.P.G.R. 20 aprile 2023, n. 22

Compenso

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. È previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della propria funzione.

* Statuto

"Art. 8 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è in particolare formato:

- a) dal Sindaco pro tempore del Comune di Spoeto che ricopre, di diritto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di Presidente della Fondazione;
- b) da un componente nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- c) da un componente nominato dal Presidente della Regione Umbria;
- d) da due componenti nominati dall'Assemblea.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in surrogazione o in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

Omissis.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la esclusione di quanto riservato dallo Statuto ai poteri dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) su proposta del Presidente, da effettuarsi con il concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a nominare il Direttore Artistico, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;
- b) su proposta del Presidente, a nominare il Direttore Amministrativo, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;
- c) a proporre le alienazioni ed i reinvestimenti patrimoniali di tipo immobiliare che saranno deliberati dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti;
- d) all'approvazione dei contratti di natura professionale non attinenti specificatamente alla realizzazione delle manifestazioni artistico-culturali;
- e) a formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione per poi rimetterli, accompagnati da una relazione, all'Assemblea;
- f) ad approvare il budget annuale del Festival presentato dal Direttore Artistico;
- g) alla erogazione dei contributi per le manifestazioni connesse e correlate alla promozione ed alla realizzazione del Festival su proposta del Direttore Artistico;
- h) ad autorizzare l'ottenimento di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;
- i) a tutte le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 2, ivi comprese quelle relative alla pubblicizzazione della Manifestazione su proposta del Direttore Artistico.

Fermo quanto previsto dal presente art. 12, primo e secondo comma, il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un vice Presidente. Al pari di quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, la carica di Vice Presidente è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Artistico, coordinatori nei diversi settori in cui si articola il Festival, disciplinando i relativi rapporti mediante appositi contratti.

È inoltre in facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione la carica di Presidente onorario e provvedere alla sua nomina, ferma in ogni caso la natura gratuita della carica.

È altresì in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire, regolandone l'attività, un Comitato d'Onore del quale potranno essere chiamate a far parte, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, persone che abbiano contribuito o possano contribuire direttamente o indirettamente alla riuscita della Manifestazione ed al suo sostentamento. La partecipazione al Comitato d'Onore è comunque a titolo gratuito."

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Amministratore unico

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)
(riapertura termini con determinazione dirigenziale 13 aprile 2023, n. 3983)

Riferimenti normativi

- [l.r. 18/2011](#) (artt. 21, 22 e 23)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Manuel Maraghelli	Legislatura regionale	Triennale – non può eccedere la Legislatura regionale	D.P.G.R. 2 maggio 2023, n. 23

Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

* l.r. 18/2011

"Art. 21 - Organi dell'Agenzia.

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Collegio dei revisori legali.

Art. 22 - Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.
4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Art. 23 - Compiti dell'Amministratore unico.

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:
 - a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;
 - b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;
 - c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;
 - d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
 - d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
 - e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
 - f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicito dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
 - g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
 - h) cura le relazioni sindacali;
 - i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);
 - l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
 - m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.".

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 453)

Riferimenti normativi

- [l.r. 28/2013](#) (artt. 5 e 7 dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Leonardo Leonardi	Legislatura regionale	Triennale – non può eccedere la Legislatura regionale	DD.P.G.R. 5 maggio 2023, n. 25 e 9 maggio 2023, n. 26

Compenso

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

- a) al Presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;
- b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria.

* **Accordo di cui alla l.r. 20-11-2013 n. 28**

"Art. 5 - Organi.

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il direttore generale;
 - c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 106/2012, uno dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche, scelti fra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Le designazioni di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli-Assemblee legislative.
2. Non sono designabili nel consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali, nonché i dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell'Istituto e coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto.
3. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri il Presidente della Regione Umbria provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinominati per non più di una volta.
5. Il Presidente della Regione Umbria provvede, a seguito di ogni ricostituzione, alla prima convocazione del consiglio e al suo insediamento.
6. Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge il presidente a maggioranza assoluta tra i suoi componenti.
7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori, assicurandone il buon andamento. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal presidente vicario, scelto dal presidente del consiglio di amministrazione tra gli altri componenti.
8. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:
 - a) lo statuto e i relativi regolamenti di attuazione;
 - b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche proposte dal direttore generale;
 - c) il documento di piano, che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5;
 - d) il bilancio economico preventivo e il bilancio d'esercizio con i relativi allegati;
 - e) la destinazione dell'eventuale utile, la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica.
9. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:
 - a) al Presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;
 - b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria."

GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
(GEPAFIN S.p.A.)

Consiglio di Amministrazione
(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)
(avviso revocato – pubblicato nuovo avviso in data 7 aprile 2023)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 10, 11 e 12)*
- Patti Parasociali**
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Carmelo Campagna - Marco Calabresi (<i>dimesso</i>) - Giada Fantini - Adolfo Caldarelli (<i>sostituito di Calabresi – DPGR 6 luglio 2023 n. 38</i>)	28 maggio 2023	Tre esercizi sociali	D.P.G.R. 29 maggio 2023, n. 30 D.P.G.R. 6 luglio 2023, n. 38

Compenso

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

*** Statuto**

"Art. 10 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 11

Ai membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può attribuire un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dall'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio può, inoltre, costituire Comitati Consultivi e/o Valutativi determinandone le funzioni.".

**** I patti parasociali** prevedono che il CdA sia composto da 5 componenti, di cui il Presidente e 2 Consiglieri sono designati dalla Regione Umbria sulla base di acclamate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

3A – PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA

SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Amministratore Unico

*(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)
(riapertura termini con determinazione dirigenziale 13 aprile 2023, n. 3983)*

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 14, 15, 19 e 20)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Marcello Serafini	14 giugno 2025 e comunque fino approvazione bilancio 2024	Due esercizi e comunque fino approvazione bilancio 2024	D.P.G.R. 15 giugno 2023, n. 34

Compenso

La determinazione del compenso è riservata alla competenza dei Soci.

* Statuto

Art. 14 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.

Il Titolo V del presente Statuto indica e regola gli organismi funzionali allo svolgimento delle attività di certificazione, previsti dalla normativa vigente in materia.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - DECISIONI DEI SOCI

Omissis.

Sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis.

b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'Art. 18 del presente statuto;

Omissis.

Art. 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La Società può inoltre essere amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

Omissis.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di incompatibilità, inconferibilità, onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Omissis.

FUNZIONAMENTO

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza.

Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis.

Art. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo in attuazione delle deliberazioni assembleari svolge fra l'altro:

- la formulazione degli indirizzi di gestione aziendale;
- il controllo e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'articolo 6;
- il controllo sull'attività economica e finanziaria della Società;

- la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite;
 - la determinazione dei compensi per i membri dei Comitati di Certificazione, della Commissione Tecnica e della Giunta di Appello e la ratifica dei regolamenti di funzionamento di tali organi;
 - la predisposizione del programma triennale e dei programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - la predisposizione dei regolamenti interni disciplinanti le procedure e responsabilità per lo svolgimento dell'attività della società in generale e/o per specifici settori ed aree gestionali di cui al precedente articolo 5.
- Esso ha facoltà di nominare e revocare direttori, mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, con o senza limitazioni di delega, determinandone i relativi compensi, previo parere del Revisore Unico e/o del Collegio Sindacale.
- Omissis."*

UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ S.P.A.

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 9 giugno 2023, n. 6282)

Riferimenti normativi

- Statuto societario, artt. 13, 18, 22 e 25*
- D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Maria Balsamo	22 giugno 2025 e comunque fino approvazione bilancio 2024	Due esercizi e comunque fino approvazione bilancio 2024	D.G.R. 23 giugno 2023, n. 628

Compenso

Il compenso è stabilito dall'Assemblea degli azionisti.

*Statuto

Art. 13

Omissis.

13.3 L'assemblea in particolare delibera:

Omissis.

b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione;

c) la determinazione della durata del mandato nonché, in conformità alla normativa vigente, della remunerazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;

Omissis.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

18.1 La società è di norma amministrata da un amministratore unico; ricorrendo i presupposti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto al comma terzo dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'assemblea degli azionisti potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri; gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

18.2 L'organo amministrativo è nominato per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata e può essere rinominato; esso scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso si applicano le norme della disciplina vigente in materia di pubblici servizi e partecipazioni pubbliche.

18.3 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare uno o più degli amministratori il consiglio dovrà tempestivamente convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione. E' quindi esclusa la cooptazione. Nei casi di cessazione dell'intero organo amministrativo si applica il comma 5 dell'art. 2386 c.c..

18.4 La remunerazione dell'organo amministrativo è stabilita dall'assemblea, con divieto tuttavia di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato o trattamenti di fine mandato; e inoltre nel rispetto del disposto del comma sesto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e delle altre norme di riferimento in materia di remunerazione dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico, e così anche della normativa regionale richiamata al capoverso che segue.

18.5 Nella determinazione degli emolumenti all'organo amministrativo, sarà fatto obbligo all'assemblea di determinare i compensi lordi annuali omnicomprensivi ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 39 della Legge Regione Umbria 3 aprile 2012 n. 5, nonché dei criteri da detta normativa stabiliti e dal D.Lgs. n. 175/2016.

18.6 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 22

22.1 L'organo di amministrazione, nel rispetto delle competenze dell'assemblea e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai Soci di cui all'art. 13, è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere al raggiungimento dello scopo sociale ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dallo statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea; all'organo amministrativo è altresì devoluta l'assunzione dei provvedimenti necessari ove si palesino uno o più indicatori di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

22.2 L'organo amministrativo corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147 quater del D.lgs 267/2000.

Art. 25

25.1 La società è legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, dall'amministratore delegato; nel caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società è attribuita al vicepresidente, con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del presidente.

SVILUPPUMBRIA S.P.A
SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA
Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)
(riapertura termini con determinazione dirigenziale 13 aprile 2023, n. 3983)

Riferimenti normativi

- [Statuto societario](#), artt. 18, 19 e 23*
- [D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Michela Sciorpa	27 giugno 2025 e comunque fino approvazione bilancio 2024	Due esercizi e comunque fino approvazione bilancio 2024	D.G.R. 28 giugno 2023, n. 648

Compenso

Il compenso è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

***Statuto**

Art. 18 Organo Amministrativo

1. L'Amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico, al Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 3 (tre) membri, ovvero all'Amministratore Unico.

2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione lo stesso è nominato in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2009 n. 1 e s.m.i. e nel rispetto della normativa sulle società a controllo pubblico.

3. Gli amministratori sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche tempo per tempo vigente e non possono essere dipendenti delle amministrazioni socie.

In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione da parte della Regione per i Consiglieri dalla stessa nominati, da parte dell'Assemblea ordinaria nel caso di consigliere nominato dalla stessa.

4. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, cessa l'intero Consiglio.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda, dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Art. 19 Durata

1. L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea può stabilire una durata inferiore.

2. I Consiglieri nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 23 Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dai Soci pubblici per i quali la Società opera ed in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, l'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

2. L'Organo amministrativo nomina il Direttore amministrativo.

3. L'Organo Amministrativo predispone, per ciascun esercizio finanziario, il progetto del piano annuale di attività da svolgere completo dei budget previsionali e lo trasmette ai soci, che hanno facoltà di far pervenire le loro eventuali osservazioni affinché l'Organo Amministrativo possa apportare gli adattamenti prima di sottoporlo all'Assemblea dei soci per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Convenzione o Patto Parasociale.

Il progetto del piano annuale delle attività è predisposto sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi approvati dai Soci ai sensi dell'Art. 4 della L.r. 27 gennaio 2009, n. 1 ed è redatto secondo quanto prescritto dalla Convenzione o Patto Parasociale.

4. L'Organo Amministrativo, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai soci:

a) la relazione sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

b) la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;

c) la relazione sulle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e su quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

5. Copia dei verbali delle sedute dell'Organo Amministrativo, una volta approvati, sono trasmessi ai soci.

6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso stabilito dalla Assemblea dei soci con deliberazione.

CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

Amministratore unico

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

*(proroga termine scadenza con determinazione dirigenziale 13 aprile 2023, n. 3983 al 15 maggio 2023)

Riferimenti normativi

- [l.r. 24/2008](#) e s.m. (art. 8)*
- [Statuto consortile](#) (art. 5, 9, 10)**
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Marco Magarini Montenero	27 giugno 2025 e comunque fino approvazione bilancio 2024	Due esercizi e comunque fino approvazione bilancio 2024	D.G.R. 28 giugno 2023, n. 651

Compenso

Il trattamento economico è proposto dalla Giunta regionale all'Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008, nel rispetto delle normative vigenti, e prevede anche una parte variabile commisurata ai risultati nella misura massima del 20% del trattamento base.

* l.r. 24/2008

"Art. 8 - L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati."

** Statuto consortile

"Art. 5 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea;
 - b) L'Amministratore unico, di seguito Amministratore;
 - c) Il Revisore dei Conti.

Art. 9 (L'Amministratore)

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.
2. L'Amministratore è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni rinnovabile una sola volta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.
6. Il trattamento economico dell'Amministratore unico è proposto dalla Giunta regionale all'Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008, a valere sugli stanziamenti di bilancio della Scuola, nel rispetto delle normative vigenti, e prevede anche una parte variabile commisurata ai risultati nella misura massima del 20% del trattamento base.

Art. 10 (L'Amministratore: attribuzioni)

1. L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Consorzio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. Cura i rapporti istituzionali del Consorzio con le autorità locali, regionali e statali.
2. L'Amministratore, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, esercita, secondo le norme del presente Statuto, tutte le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
3. L'Amministratore sulla base delle direttive ed indirizzi dell'Assemblea, determina i programmi consortili, esercita la vigilanza sulla gestione e ne verifica i risultati, e adotta tutte le proposte per la successiva approvazione dell'Assemblea.
4. L'Amministratore ha la responsabilità operativa e gestionale del Consorzio. Egli opera al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea, sviluppando l'organizzazione interna del Consorzio idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane. A tal fine, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L'Amministratore sovrintende al buon funzionamento del Consorzio, adottando, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità, l'efficacia e la qualità dei servizi consortili, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
6. L'Amministratore è competente per tutte le attribuzioni non espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.
7. L'Amministratore, in ogni caso:
 - a) redige e sottopone all'Assemblea lo schema del piano programma pluriennale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il bilancio consuntivo;
 - b) adotta tutte le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma del presente Statuto;
 - c) dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato al Consorzio, assicurando il coordinamento tecnico-operativo della struttura;
 - d) formula e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione e adotta tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione.
 - e) attua i piani e i programmi ed è responsabile della gestione amministrativa del Consorzio;
 - f) presiede e nomina le commissioni di gara, di appalto e i concorsi banditi dal Consorzio;
 - g) stipula i contratti;
 - h) rappresenta il Consorzio in giudizio;
 - i) riferisce semestralmente all'Assemblea sull'andamento della gestione;
 - j) predispone eventuali modifiche allo Statuto da presentare all'Assemblea;
 - k) cura gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l) individua le procedure per la selezione dei docenti e dei consulenti e stipula i relativi contratti;
 - m) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dall'Assemblea.
 - n) L'Amministratore unico può apportare modifiche al Regolamento di finanza e contabilità, al Regolamento delle gare e dei contratti, al Regolamento sull'accesso e al Regolamento sulla privacy. L'Amministratore unico può altresì, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, apportare modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché l'organigramma del Consorzio. Da comunicazione delle modifiche apportate agli enti aderenti al consorzio entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.
8. L'Amministratore può delegare ad uno o più funzionari parte delle proprie competenze, compreso il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.”.

FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L'USURA – O.N.L.U.S.

Consiglio Direttivo

(inserito con determinazione dirigenziale 7 giugno 2023, n. 6114)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 5, 6, 7, 11)*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Vittorio Fiorucci	2 luglio 2026 e comunque fino approvazione rendiconto annuale	tre esercizi e comunque fino approvazione rendiconto annuale	D.P.G.R. 3 luglio 2023, n. 36

Compenso

Tutte le prestazioni dei componenti il Consiglio direttivo sono svolte a titolo gratuito.

Statuto:

* "Art. 5 – Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio Generale dei Fondatori e sostenitori benemeriti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Collegio Generale dei fondatori e sostenitori benemeriti

Omissis

3. Al Collegio generale sono attribuite le seguenti funzioni:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, se inferiore a quello previsto dall'art. 7, ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione;

Omissis

Art. 7 – Consiglio direttivo

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di 14 membri, eletti dal Collegio generale con le modalità previste dall'art. 6, oltre al Presidente della Fondazione.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del rendiconto annuale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

3. Il Consiglio direttivo:

- elegge, nella prima seduta ed al di fuori del proprio seno, il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di particolare esperienza e professionalità negli ambiti di attività della fondazione, che per autorevolezza e statura morale siano idonee ad affermare il prestigio e l'operatività;
- elegge, scegliendolo tra i suoi membri, il Vicepresidente
- propone al Collegio generale, per l'approvazione, il programma annuale di attività della Fondazione, il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario annuale secondo i criteri indicati dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile e in ogni caso in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 460/1997; delibera inoltre entro il 31 dicembre di ogni anno, l'esercizio provvisorio del bilancio, fino all'approvazione da parte del Collegio generale;
- adotta i regolamenti
- delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia degli istituti di credito, con riferimento agli interventi finanziari che essi effettuano, in forza delle specifiche convenzioni, sottoscritte ai sensi della lettera j) del presente comma;
- delibera in merito all'organizzazione della Fondazione, alle assunzioni di personale e allo stato giuridico dello stesso;
- delibera sulle richieste di adesione alla Fondazione dei sostenitori benemeriti ed onorari;
- provvede ad investire le somme che provengono a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che ritiene maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;
- delibera l'erogazione di prestiti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 15;
- delibera la convenzione-tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento agli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la Fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della Fondazione;
- delibera, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che banche convenzionate hanno inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del residuo debito, la copertura della esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento; delibera inoltre, ai sensi del regolamento, su tutte le azioni e iniziative che risultano utili e opportune intraprendere per il recupero delle somme versate a titolo di garanzia;

l) delibera, nelle ipotesi di estinzione della Fondazione, in ordine alla liquidazione della stessa e alla devoluzione dei beni residui.

4. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio direttivo può affidare proprie funzioni e compiti specifici ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un membro dei suoi componenti compreso fra tre e cinque, scelti secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando periodiche forme di rotazione, nonché specificando l'oggetto e la durata dell'incarico.

Art. 11 – Compensi e rimborsi

1. Tutte le prestazioni dei componenti gli organi della Fondazione sono gratuite, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti.”

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLORE
Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 28 ottobre 2022, n. 11084)

*(proroga termine scadenza con determinazione dirigenziale 13 aprile 2023, n. 3983 al 15 maggio 2023)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (art. 4 e 5)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Matteo Giambartolomei	5 luglio 2026	tre anni	D.P.G.R. 6 luglio 2023, n. 37

Compenso

All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28.

*** Statuto**

"Art. 4 - Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) l'Amministratore Unico
 - b) il Sindaco Unico.

Art. 5 - L'Amministratore Unico

1. La Giunta Regionale provvede alla nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda e dispone in relazione al compenso da corrispondere allo stesso. L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.
2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e dura in carica tre anni.
3. All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.
4. L'Amministratore Unico assicura il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, esercita i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo, assumendo la responsabilità dell'organizzazione e gestione aziendale. In particolare l'Amministratore Unico:
 - a) svolge le attività amministrative di carattere unitario dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento e la gestione delle unità operative e del personale;
 - c) determina e attua le scelte da assumere relativamente all'amministrazione dell'Azienda;
 - d) dà attuazione, organizzando i mezzi ed il personale necessario, ai programmi, ai progetti, ai contratti di servizio e comunque all'attività dell'Azienda;
 - e) trasmette alla Giunta Regionale gli atti fondamentali da sottoporre al controllo;
 - f) adotta il bilancio preventivo annuale;
 - g) adotta il programma triennale delle attività ed i conseguenti programmi annuali attuativi;
 - h) adotta il bilancio consuntivo, completo della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
 - i) relaziona sull'andamento della gestione dell'Azienda alla Giunta Regionale annualmente e/o a richiesta;
 - l) adotta i programmi e piani di attività;
 - m) adotta i regolamenti per l'organizzazione generale e il funzionamento dell'Azienda ai sensi di quanto disposto nel presente Statuto, ivi compresa la determinazione della dotazione organica ed il regolamento di contabilità;
 - n) stipula tutti i contratti e le convenzioni;
 - o) sottoscrive i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili, previo assenso della Giunta Regionale;
 - p) procede all'accettazione di somme, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;
 - q) esegue ogni altro adempimento e adotta i provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta Regionale;
 - r) più in generale compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per lo svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento delle finalità statutarie, con i limiti inerenti i poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione.

(Omissis...).

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1

Comitato di gestione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [l. 157/1992](#) (art. 14, comma 11)*
- [l.r. 14/1994](#) (art. 11, comma 1)**
- [r.r. 6/2008](#) (artt. 4 e 5)***
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Nelson Campanelli - Francesco Fiorucci - Filiberto Franchi	1 agosto 2027	quattro anni	D.P.G.R. 2 agosto 2023, n. 42

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* **l. 157/1992**

"Art. 14, comma 11

Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

** **l.r. 14/1994**

"Art. 11, comma 1 - Organi di gestione

Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

*** **r.r. 6/2008**

"Art. 4 - Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.
2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:
 - a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
 - c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
 - d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C."

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 2

Comitato di gestione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [l. 157/1992](#) (art. 14, comma 11)*
- [l.r. 14/1994](#) (art. 11, comma 1)**
- [r.r. 6/2008](#) (artt. 4 e 5)***
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Stefano Apostolico - Tonino Frate - Eraldo Martelli	1 agosto 2027	quattro anni	D.P.G.R. 2 agosto 2023, n. 43

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* l. 157/1992

"Art. 14, comma 11

Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

** l.r. 14/1994

"Art. 11, comma 1 – Organi di gestione

Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

*** r.r. 6/2008

"Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C."

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TERNI 3

Comitato di gestione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [l. 157/1992](#) (art. 14, comma 11)*
- [l.r. 14/1994](#) (art. 11, comma 1)**
- [r.r. 6/2008](#) (artt. 4 e 5)***
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Carlo Ceci - Alessandro Lucci - Alessandro Masserini	1 agosto 2027	quattro anni	D.P.G.R. 2 agosto 2023, n. 44

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* **l. 157/1992**

"Art. 14, comma 11

Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

** **l.r. 14/1994**

"Art. 11, comma 1 – Organi di gestione

Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

*** **r.r. 6/2008**

"Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.
- 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C."

FONDAZIONE ISTITUTO CRISPOLTI DI TODI

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [Statuto della Fondazione](#) (artt. 8, 9 e 10)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Federico Panzetta - Rachele Prosperi	7 agosto 2028	cinque anni	D.P.G.R. 8 agosto 2023, n. 45

Compenso

L'incarico dei Consiglieri è onorifico e gratuito.

* Statuto

"Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice-Presidente;
4. Il Revisore unico (Organo eventuale).

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che saranno nominati:

- Vescovo della Diocesi Orvieto-Todi pro tempore, o suo delegato, con il ruolo di Presidente
- N. 2 membri nominati dal Capitolo della Concattedrale di Todi
- N. 2 dalla Regione Umbria in forza delle competenze acquisite con DPR 9/1972 e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 25/2011.

L'Ufficio dei Consiglieri è onorifico e gratuito. Essi restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato. Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un Consigliere, vi provvederanno gli Enti titolari della nomina, a seconda della tipologia di Consigliere da sostituire e il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso. Non possono, inoltre, far parte del Consiglio, se nominati decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede:

1. Alla nomina del Vice Presidente, tra i Consiglieri che lo compongono;
2. All'approvazione del Bilancio di previsione, del Bilancio consuntivo e della Relazione annuale sull'attività della Fondazione;
3. Alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
4. Alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici e privati che si rendano opportune per il raggiungimento dei fini statutarî;
5. All'assunzione di dipendenti ed ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;
6. All'acquisto od alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni ed eredità e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
7. Alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
8. Al conferimento di incarichi professionali;
9. All'approvazione dei Regolamenti, delle convenzioni e della carta dei servizi;
10. Alla nomina del Segretario della Fondazione;
11. Alla nomina del Direttore della Fondazione;
12. Alla nomina del Revisore Unico;
13. Alle modifiche statutarie, con deliberazione da assumere, a pena di inefficacia, con il voto dei 4/5 dei Consiglieri componenti;
14. Delibera il Regolamento sul funzionamento e le attività della Fondazione con il voto dei 4/5 dei Consiglieri componenti;
15. Ad ogni altro adempimento di legge.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della materia prevista dalle lettere m), n) del presente articolo, per i quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri in carica."/.

OPERA PIA ASILO INFANTILE MARIA IMMACOLATA - Petrignano di Assisi

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 4, 5, 7, 8 e 9)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Nadia Ballarani - Samuela Cataldi - Cristina Piermarini	8 agosto 202	quattro anni	D.P.G.R. 9 agosto 2023, n. 46

Requisiti specifici

Il Presidente e due consiglieri sono nominati dalla Regione Umbria tra cittadini residenti in Petrignano di Assisi.

* Statuto

"Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Asilo:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- L'Assemblea generale dei soci sostenitori.

Il Consiglio può nominare, per un tempo determinato, un Comitato consultivo che sia espressione delle varie realtà e Associazioni della Comunità di Petrignano, con il compito di coadiuvarlo nella pratica attuazione dei programmi stabiliti per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Sulla composizione, attribuzioni e durata del Comitato decide il Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Composizione del Consiglio di amministrazione

L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto complessivamente di cinque membri, compreso il Presidente.

Sono membri di diritto del Consiglio il Parroco pro tempore di Petrignano e un discendente in linea retta dell'Ingegnere Decio Costanzi.

Qualora non sia possibile nominare il discendente in linea retta dell'Ingegnere Decio Costanzi alla nomina di tale Componente provvede il Comune.

Il presidente e gli altri consiglieri sono nominati dal Comune di Assisi in virtù della delega di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (1), tra cittadini residenti in Petrignano. I consiglieri che non sono componenti di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo.

Il segretario non fa parte del Consiglio.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Asilo con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il comitato consultivo di cui al precedente articolo 4

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli adempimenti derivanti da decisioni del Consiglio di Amministrazione; sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Asilo; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora sia necessaria; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

Art. 8 - Vice Presidente

Il Consiglio nomina al proprio interno un Vice Presidente che sostituisce il presidente in casi di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al consiglio di Amministrazione spetta:

- di nominare il Vice Presidente,
- di procedere alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione,
- di approvare tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio dell'Ente,
- di approvare contratti e convenzioni,
- di nominare il Comitato consultivo di cui all'art. 4 del presente Statuto."

(1) L'art. 26 della l.r. 25/2014 abroga l'art. 9 della l.r. 11/1995, il quale prevedeva la delega della nomina dei rappresentanti regionali nelle ipab a favore dei Comuni, pertanto la competenza è tornata in capo alla Regione.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.)
"ISTITUTO SAN SEBASTIANO" DI PANICALE**

Consiglio di Amministrazione
(inserito con determinazione dirigenziale 28 ottobre 2022, n. 11084)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 5, 6 e 7)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giuseppina Antonietta Marcantoni - Marco Mannarelli	9 agosto 2028	cinque anni	D.P.G.R. 10 agosto 2023, n. 47

Compenso

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, ma possono essere riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

*** Statuto**

"Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'ASP Istituto San Sebastiano il Presidente e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente, nominato dalla Regione Umbria, secondo la vigente normativa nazionale (D.P.R. n. 9 del 15/01/1972) e regionale (L.R. 21/03/1995 n. 11 e L.R. 28-11-2014 n. 25) è il legale rappresentante dell'Asp ISTITUTO SAN SEBASTIANO, la rappresenta in giudizio e resta in carica per cinque anni.

2. Il Presidente deve essere residente nel territorio riconducibile a Panicale Capoluogo da almeno cinque anni.

3. Alla nomina del Presidente si applicano le stesse prescrizioni di legge previste, per l'assunzione di carica analoga, dalla normativa relativa a situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità prevista per gli enti pubblici, nonché la normativa relativa al conflitto di interesse.

4. Il Presidente, nei casi di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i Consiglieri.

5. Nel caso in cui il Vice Presidente non venga nominato, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di nomina o in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

6. Al Presidente ed al Vice Presidente non sono riconosciuti compensi per la carica ricoperta, mentre sono riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato secondo la vigente normativa nazionale (D.P.R. n. 9 del 15/01/1972) e regionale (L.R. 21/03/1995 N. 11 e L.R. 28-11-2014 n. 25) è l'organo di governo dell'Asp ISTITUTO SAN SEBASTIANO ed è composto da n. 4 membri, di cui n. 3 membri nominati dal Comune di Panicale e n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria, oltre al Presidente nominato come previsto dal precedente art. 6, che restano in carica per n. 5 anni.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere residenti nel territorio riconducibile a Panicale capoluogo da almeno cinque anni.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, mentre possono essere riconosciuti rimborsi spese debitamente documentati ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le stesse prescrizioni di legge previste per l'assunzione di carica analoga dalla normativa relativa a situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità prevista per gli enti pubblici, nonché la normativa relativa al conflitto di interesse.

5. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) approva lo statuto e le relative modifiche;

b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;

c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;

d) approva i bilanci;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;

f) nomina il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;

g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;

h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;

j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa ai propri rappresentanti negli stessi;

k) nomina il Vice Presidente.

6. Agli amministratori dell'Asp ISTITUTO SAN SEBASTIANO si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".